

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2018 n. 155
**D.D. n. 411 del 19/10/2010 ad oggetto "Art. 24, comma 5 bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i..
Mantenimento dell'accreditamento provvisorio alla Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano
s.r.l." già posseduto dal "Laboratorio di analisi cliniche della D.ssa Murano Anna" con sede nel Comune di
San Nicandro, Via M. Donnanno n. 40.". Precisazioni.**

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditemento e di incardinamento nell'Ufficio 5 – Ufficio Accreditementi;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditementi e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditementi e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 8/2004 e s.m.i.. prevedeva:

- all'art. 10, comma 1, punto 2 bis, quale ipotesi di trasmissibilità dell'autorizzazione ad un soggetto diverso da quello autorizzato, quella del "*passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio*";
- all'art. 24, comma 5 bis che "*La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma 1 dell'art.10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti*".

Con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 19/10/2010 il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS), ha disposto "*il mantenimento nello stato ed alle medesime condizioni dell'accreditamento provvisorio posseduto dal Laboratorio di analisi cliniche della D.ssa Murano Anna, in capo alla società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l." sita in San Nicandro Garganico, Via Donnanno n. 40, con la precisazione che l'efficacia del mantenimento dell'accreditamento, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 10,*

comma 1, punto 2bis), e 24, comma 5 bis, della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i., rimane subordinata "al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale al soggetto autorizzato all'esercizio."

La società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l." con sede in San Nicandro Garganico (FG), già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

- all'art. 9, comma 2, che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile";
- all'art. 24, comma 5, che "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."

Con Pec del 22/11/2017 ad oggetto "Parere preventivo Studio di Biologia Clinica dr.ssa Anna Murano srl cessione propria quota di partecipazione e mantenimento accreditamento.", acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 7320 del 27/11/2017, l'Avv. Maria Grazia Romano ha trasmesso alla scrivente, per conto della Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.", la nota ad oggetto "Parere preventivo sulla possibilità di cessione propria quota di partecipazione societaria a soggetto terzo che abbia idonei requisiti soggettivi alla luce della L.R. n. 9 del 2.05.2017 contenente "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", con la quale l'Avv. Romano in nome e per conto della Dr.ssa Anna Murano, legale rappresentante della Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.", ed il medesimo legale rappresentante hanno rappresentato quanto segue:

"La Dr.ssa Anna Murano era da tempo Titolare e Direttore Responsabile del laboratorio di analisi denominato "Laboratorio di analisi cliniche della Dr.ssa Anna Murano" con sede in San Nicandro Garganico alla via Donnanno n. 40, già in possesso di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

Successivamente a seguito della trasformazione della propria attività di laboratorio da ditta individuale in Società di capitali a responsabilità limitata, con Determinazione Dirigenziale del Servizio PGS del 19 ottobre 2010 n. 411 era stato disposto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, co. 1, punto 2bis e 24. co.5 bis della L.R. n. 8 del 28.05.2004 e s.m.i., il mantenimento del detto accreditamento già posseduto dal "Laboratorio di analisi cliniche della Dr.ssa Anna Murano" in capo alla Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l." sita in Sannicandro Garganico alla via Donnanno n. 40 con la precisazione che "l'efficacia del mantenimento dell'accreditamento.... rimane subordinata al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale al soggetto autorizzato all'esercizio".

(...)

Il Legislatore regionale è da ultimo intervenuto con la L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 contenente la "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" che ha abrogato la precedente L.R. n. 8 del 2004.

In particolare, sulla questione che qui interessa, l'art. 9 - rubricato "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza" – al co.2 testualmente recita "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia

privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."

Appare quindi evidente come il Legislatore regionale abbia chiaramente abrogato qualsiasi vincolo del 51% di cui alla precedente normativa per il mantenimento dell'accreditamento.

Alla luce di quanto sopra la Dr.ssa Anna Murano, nella qualità in atti e così come ut supra rappresentata, CHIEDE parere preventivo che consenta siffatta cessione con il mantenimento dell'accreditamento in capo al Laboratorio "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l." e che attesti come non più applicabile la clausola, contenuta nella Determinazione Dirigenziale del Servizio PGS del 19 ottobre 2010 n. 411 e con conseguente emanazione di una nuova Determina di accreditamento che non preveda il vincolo della partecipazione al capitale sociale nella misura minima del 51% in capo al soggetto in precedenza autorizzato."

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato che non è più vigente la sopra riportata disposizione dell'art. 10, comma 1, punto 2 bis della L.R. n. 8/2004 e che pertanto la cessione della quota di partecipazione societaria del soggetto autorizzato originariamente all'esercizio, "a soggetto terzo che abbia idonei requisiti soggettivi alla luce della L.R. n. 9 del 2.05.2017", non farebbe venir meno la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento in capo alla Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.";

vista l'esplicita richiesta del legale rappresentante della società in ordine alla "emanazione di una nuova Determina di accreditamento che non preveda il vincolo della partecipazione al capitale sociale nella misura minima del 51% in capo al soggetto in precedenza autorizzato";

si propone di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 411 del 19/10/2010 del Servizio PGS, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51%, nella Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.", della dott.ssa Anna Murano, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 411 del 19/10/2010 del Servizio PGS, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51%, nella Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l.", della dott.ssa Anna Murano, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Studio di Biologia Clinica D.ssa Anna Murano s.r.l." con sede in San Nicandro Garganico (FG), Via Donnanno n. 40;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)